

Il significato rieducativo dell'attività ludico-sportiva in carcere: una riflessione giuridica e pedagogica¹

The relevance of sports to the development of re-educative treatment for prisoners: a juridical and pedagogical perspective

ANNA MARIA CAPITTA, DANIELE COCO

This article focuses on the share of the sporting activities in the re-educative treatment in prison. It considers the juridical framework of the Italian Constitution and the current Penitentiary System concerning the individualized educational training of prisoners. Furthermore, the paper points out to details of the role of educators in sports initiatives, aimed at reintegrating the detainees into society.

Una indagine sul significato pedagogico e rieducativo che assume oggi l'attività ludico-sportiva all'interno del carcere non può prescindere dalla individuazione del quadro normativo dei principi che informano il sistema penitenziario italiano. Si ritiene, dunque, opportuno prendere avvio proprio dal principio rieducativo della pena sancito nella nostra Costituzione, per poi esaminare la sua attuazione a livello normativo, nella Legge del 25 luglio 1975 n. 354².

L'analisi normativa consentirà di identificare le ragioni che hanno spinto il legislatore ad introdurre, tra gli elementi del trattamento rieducativo, anche le attività culturali, ricreative e sportive. Non vi è dubbio che alla base di questa scelta legislativa vi sia l'intento di dare seguito alle indicazioni contenute nell'art. 27 comma 3 della Costituzione, con riguardo tanto al principio della necessaria tendenza delle pene alla rieducazione, quanto a quello della umanizzazione delle pene.

Sotto un primo profilo, che più interessa ai fini del presente lavoro, l'attività ricreativa e sportiva riveste un particolare significato nel quadro di un programma

rieducativo che, per come concepito dalla Legge n. 354 del 1975, è sicuramente inteso a promuovere lo sviluppo armonico e globale della personalità del detenuto, specialmente se di giovane età. Invero, i modelli educativi attraverso cui si attuano oggi le attività ludico-sportive presentano delle caratteristiche così peculiari da riuscire, forse meglio di altri strumenti, a dare alla persona detenuta quei valori che contribuiranno alla sua reintegrazione nella società. Il rispetto delle regole del gioco, la collaborazione per un obiettivo comune, il confronto reciproco con gli avversari sono tutte esperienze che, attraverso lo sport, consentono al condannato di ritrovare nuovi paradigmi di convivenza civile e sociale.

Da un altro punto di vista, l'attività fisica previene la sindrome da ipocinesia, che colpisce i detenuti per la loro condizione di restrizione corporale e il loro stile di vita sedentario, oltre ad essere un espediente adatto a combattere tensioni latenti, ansie persecutorie e depressive. Dunque, lo sport si rivela funzionale ad una effettiva tutela del diritto alla salute in carcere e alla

realizzazione del principio costituzionale di umanità della pena.

Origini e sviluppo della finalità rieducativa della pena

L'idea di una esecuzione penale capace di guardare all'uomo e all'obiettivo della sua rieducazione e reintegrazione sociale, la configurazione di un carcere non più luogo di mera esclusione del condannato dalla società civile, ma luogo di opportunità per una sua responsabilizzazione e un suo riadattamento non sono conquiste consolidate nella tradizione giuridica italiana, anzi, la loro nascita si colloca solo in tempi piuttosto recenti.

Certo, il principio di rieducazione era già stato teorizzato dalle dottrine correzionaliste della seconda metà dell'Ottocento italiano, le quali, traendo spunto, a loro volta, dal pensiero illuminista di Montesquieu e di Beccaria, avevano sicuramente creato un terreno favorevole per le riforme penitenziarie varate tra il 1862 e il 1891; ma, nonostante la consapevolezza della finalità di correzione e non di coercizione, il carcere non riusciva ancora ad avere un ruolo che andasse oltre quello custodialistico³.

Il pilastro normativo che ha, invece, radicalmente cambiato l'ideologia della pena e la funzione del carcere viene realizzato solo nel 1975 ed è rappresentato dalla Legge del 26 luglio 1975 n. 354 (da ora in poi, ord. penit.), punto di approdo del disegno di riforma dell'Ordinamento penitenziario.

Fino al 1975 era ancora in vigore il Regolamento per gli Istituti di prevenzione e di pena (approvato con il Rd n. 787 del 1931)⁴, emanato durante il regime fascista, ove si enunciava una funzione esclusivamente intimidatrice ed emendatrice della pena. La vita carceraria si basava su una disciplina austera e rigidissima: vi erano l'istruzione, la religione, il lavoro e l'esercizio del corpo, concepito solo a scopo correzionalista, senza alcuna possibilità di distrazione o di svago. Peraltro, sotto un profilo formale, le norme del Regio Decreto del 1931 erano di natura regolamentare, sicché la materia penitenziaria, fino alla metà degli anni settanta, non è stata neppure dotata di una legge.

Ci sono voluti circa tre decenni perché il legislatore desse attuazione ai principi costituzionali sanciti dall'art. 27 comma 3 Cost., secondo cui «le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato». Furono numerosi gli ostacoli e le resistenze alle istanze dei riformisti, fautori del cambiamento, nonostante qualche apertura, come, ad esempio, l'ingresso, nel 1956, della prima assistente sociale nel carcere per adulti di Rebibbia, dove, contemporaneamente, venne creato l'Istituto Nazionale di Osservazione, con il compito di approfondire i metodi scientifici per l'osservazione della personalità ai fini di un trattamento rieducativo.

Sebbene il sistema delineato dall'art. 27 comma 3 Cost. si ponesse fuori dalla polemica tra funzione retributiva e funzione preventiva (generale o speciale) della pena⁵, il senso della sanzione penale, rintracciabile agli albori della giurisprudenza costituzionale in materia, era quello della teoria polifunzionale della pena⁶. Ma ciò, per lungo tempo, ha costretto l'interprete in una specie di 'rotonda stradale': orientando in molteplici direzioni, la Corte delle leggi disorientava, facendo così smarrire il senso indicato dalla 'segnaletica costituzionale'⁷. L'auspicata coerenza tra testo e interpretazione dell'art. 27 comma 3 Cost. si realizzerà compiutamente solo a partire dal 1990, con la sentenza n. 313 del 1990, la vera pietra angolare della giurisprudenza costituzionale sul finalismo penale⁸. Nelle parole del giudice Ettore Gallo, redattore della sentenza, la finalità della rieducazione del condannato è l'unica espressamente consacrata nella Costituzione, riguarda la pena nel suo complesso, è comune patrimonio della cultura giuridica europea. L'obiettivo della risocializzazione del reo, cioè della ricostituzione del rapporto positivo tra singolo e società, è l'elemento prioritario ed essenziale della pena: non ci può essere pena senza finalità rieducativa. Da qui sorge il 'diritto' del detenuto alla rieducazione.

Il concetto di rieducazione, come reinterpretato dalla Corte costituzionale, contribuisce, dunque, a ridefinire il rapporto tra finalità della pena e sguardo pedagogico. Nel trattamento rieducativo vi è, invero, una dimensione negativa ed una positiva. Quella negativa implica che la sottoposizione al trattamento per il detenuto non sia un dovere: l'art. 13 comma 5 ord. penit. prevede che debba essere favorita la collaborazione dei condannati alle

attività di osservazione e di trattamento. La dimensione positiva del trattamento fa sorgere, d'altra parte, un obbligo di fare in capo all'Amministrazione penitenziaria, che è chiamata a predisporre un programma riabilitativo, ai sensi dell'art. 13 commi 1, 2, 3 ord. penit.

La Costituzione non autorizza il legislatore a percorrere la strada di una rieducazione coattiva, perché si deve sempre rispettare la personalità del condannato. L'art. 27 comma 3 Cost., con l'espressione 'devono tendere', auspica, ovviamente, che vi sia una collaborazione spontanea del condannato, quale premessa essenziale affinché l'offerta di interventi di sostegno non cada nel vuoto. Ma non può esservi alcuna costrizione: è possibile, dunque, che vi sia una divaricazione tra finalità risocializzante e adesione concreta del detenuto al processo rieducativo⁹.

Secondo la Costituzione, rieducare non è sinonimo di emendare, neanche sotto il profilo morale, perché l'intento è quello di responsabilizzare il condannato¹⁰. Né è possibile, in carcere, un regime coercitivo tale per cui le garanzie costituzionali dei detenuti vengano ad essere totalmente compresse a favore delle esigenze di sicurezza: non si può concepire un sistema penitenziario estraneo all'ordinamento generale¹¹. Il rapporto di sottoposizione a una speciale disciplina, che è quella penitenziaria, non potrà mai contrastare con i principi fondamentali della dignità umana e dell'uguaglianza (artt. 2 e 3 Cost.). Il 'diritto' al trattamento non può sfiorare nel 'dovere' del detenuto di sottoporvisi, altrimenti riemergerebbe quella 'supremazia speciale' dell'Amministrazione penitenziaria sul condannato che si porrebbe fuori dall'ordinamento statale e che, come tale, sarebbe incompatibile con la Costituzione¹².

Da un punto di vista strettamente giuridico, sono almeno cinque i profili che qualificano la finalità rieducativa della pena: universalità (senza distinzione tra tipologie di reato); forza espansiva (estensione a tutte le fasi della vicenda procedimentale della pena); unicità ed essenzialità; non coattività (modello di non coercizione fisica o morale del condannato al trattamento); giurisdizionalità (tutela giurisdizionale dei diritti del detenuto e del diritto alla rieducazione).

Questo è lo statuto costituzionale della pena, in cui si sviluppa il principio rieducativo. Ad ogni condannato deve essere data una possibilità di riscatto, una rinnovata

opportunità di risocializzazione, che la Costituzione non nega a nessuno. «Detenuto e reato non sono certo la stessa cosa; uno è un uomo, l'altro è la sua colpa»¹³: l'esperienza educativa e formativa assume in carcere lo specifico significato di un aiuto alla ricerca di un cambiamento, di una metamorfosi profonda dell'io, dell'io che prende coscienza di se stesso, di tutte le sue potenzialità umane, fisiche, psichiche, creative e professionali.

Il quadro normativo scolpito dalle disposizioni penitenziarie: il trattamento rieducativo

Il legislatore ordinario ha dato attuazione al modello costituzionale della pena con la Legge n. 354 del 1975. Qual è la ratio della Legge sull'Ordinamento penitenziario? L'idea portante della riforma, molto ampia ed organica, è il 'trattamento rieducativo' del condannato, che deve essere conforme ad umanità, deve tendere al reinserimento sociale dello stesso, anche mediante contatti con l'ambiente esterno e deve essere attuato secondo un criterio di individualizzazione in rapporto alle specifiche condizioni dei soggetti (art. 1 commi 1 e 6 ord. penit.). La legge distingue tra 'osservazione scientifica della personalità' e 'trattamento' vero e proprio, che deve essere rispondente ai particolari bisogni della personalità di ciascun soggetto (art. 13 comma 1 ord. penit.). L'osservazione è compiuta all'inizio della esecuzione e proseguita nel corso di essa: si tratta di una fase di sicura rilevanza nel rapporto educativo, giacché mira ad individuare i percorsi personali e sociali che hanno portato al comportamento criminoso, a rilevare le carenze fisiopsichiche e le altre cause del disadattamento sociale (art. 13 comma 2 ord. penit.). In base ai risultati dell'osservazione, sono formulate indicazioni in merito al trattamento rieducativo da effettuare ed è compilato il relativo programma (art. 13 comma 3 ord. penit.): si tratta, dunque, di un programma rieducativo individuale e soggettivo.

Il trattamento del condannato e dell'internato è svolto avvalendosi principalmente dell'istruzione, del lavoro, della religione, delle attività culturali, ricreative e sportive e agevolando opportuni contatti con il mondo esterno ed i rapporti con la famiglia¹⁴.

Tutti questi strumenti sono denominati dal legislatore ‘elementi del trattamento’¹⁵.

La ri-educazione, in quanto tale, non è concepibile, invece, per gli imputati sottoposti alla misura della custodia cautelare, i quali devono essere considerati presunti innocenti fino alla sentenza definitiva di condanna¹⁶. L’art. 15 comma 3 ord. penit. prevede, tra l’altro, che questi siano ammessi, a loro richiesta, a partecipare ad attività educative (non ri-educative), culturali e ricreative, comprese, sebbene implicitamente, anche le attività sportive.

Il trattamento penitenziario deve svolgersi in un contesto di rispetto dei diritti inviolabili del detenuto, il quale – condannato o imputato – è titolare degli stessi diritti soggettivi di cui godono i cittadini comuni, fatta salva la libertà personale (art. 1 comma 3 e art. 4 ord. penit.).

L’evoluzione normativa in materia di trattamento penitenziario e tutela dei diritti dei detenuti ha conosciuto altre tappe importanti, prima nel 1986, con la Legge Gozzini¹⁷, poi nel 1998, con la Legge Simeone-Saraceni¹⁸. La prima novella legislativa, in particolare, ha allargato la possibilità di accesso alle misure alternative alla detenzione, favorendo il processo di reinserimento del condannato nella società e, dunque, valorizzando ulteriormente la portata del concetto di rieducazione già presente nella Legge del 1975.

In tempi più recenti, è stato introdotto il Regolamento di esecuzione, emanato con il Dpr 30 giugno 2000 n. 230 (da ora in poi, Reg. esec.)¹⁹, che contiene norme più specifiche e dettagliate sul trattamento penitenziario: le disposizioni più numerose e pregnanti sono ovviamente quelle riferite ai condannati, per i quali l’intervento rieducativo è diretto a promuovere un processo di modificazione delle condizioni e degli atteggiamenti personali, nonché delle relazioni familiari e sociali che sono di ostacolo a una costruttiva partecipazione sociale (art. 1 comma 2 Reg. esec.)²⁰. Il Regolamento, oltre ad adeguarsi ai precetti costituzionali di cui all’art. 27 comma 3 Cost., si ispira espressamente alle Regole minime per il trattamento dei detenuti adottate dall’ONU nel 1955²¹ e alle Regole penitenziarie europee, formulate dal Consiglio d’Europa nel 1987 ed aggiornate, da ultimo, nel 2006²².

Il quadro normativo sulla pedagogia penitenziaria appare, dunque, chiaro e definito, tanto nelle sue linee generali,

quanto nelle specifiche modalità con cui si deve procedere verso la rieducazione individualizzata della persona.

Nella pratica, tuttavia, il percorso trattamentale che condurrà il detenuto verso il suo progressivo reinserimento nel contesto sociale non è affatto semplice: il lavoro condotto dal Gruppo Osservazione e Trattamento²³, con il coordinamento dall’educatore, e dall’*équipe* (o gruppo interprofessionale ‘ristretto’)²⁴, presieduta dal Direttore dell’Istituto, consiste in un *iter* molto complesso.

La metodologia da seguire nel cammino, lungo e tortuoso, rappresentato dall’attività di trattamento dei condannati è molto importante: il lavoro dell’*équipe* in carcere consente di costruire visioni articolate della realtà in cui si interviene, in modo da sottoporre costantemente a verifica le proprie ipotesi²⁵.

Storicamente, al modello medico-clinico o riabilitativo si è cominciato a contrapporre, dagli anni settanta in poi, un nuovo modello ‘funzionale’, più utile alla conoscenza, alla prevenzione e al recupero del soggetto deviante. Tale approccio si concreta nell’attenzione rivolta al comportamento intrinseco, alla storia familiare, all’atteggiamento sul piano esistenziale, ai valori di cui dispone la persona condannata, più che all’aspetto diagnostico-psicologico²⁶.

La vera svolta è stata la previsione, sempre più articolata, dell’intervento dell’educatore e dell’assistente sociale in carcere. Gli artt. 80 comma 1, 81, 82, 83 e 84 ord. penit. dedicano spazio alle attribuzioni di queste due figure professionali determinanti, disciplinando anche i ruoli organici e le modalità di accesso alla carriera. Le numerose Circolari del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria (DAP), che si sono susseguite nel tempo, hanno definito ulteriormente le competenze operative degli educatori, a partire dal 1979: l’educatore è un operatore interamente dedicato alla cura dei problemi individuali o di gruppo, che i soggetti in difficoltà presentano e, quindi, a stabilire con quei soggetti rapporti pedagogicamente validi, capaci di umanizzare l’intervento rieducativo e di facilitare il processo di reinserimento sociale²⁷.

Durante la fase di esecuzione della pena, concepita in termini di trattamento individualizzante, la ‘giustizia’ (*Dike*) – che in tutto il processo penale di cognizione mantiene necessariamente un carattere che prescinde dalla

dimensione personalistica – si unisce al principio di sussidiarietà, quale manifestazione particolare della carità ovvero, in senso laico, del rispetto della dignità dell'uomo²⁸. Dunque, è solo nel momento di applicazione concreta della sanzione penale che può emergere un'idea di giustizia 'personalizzata', realizzata nell'ambito di una relazione interpersonale.

In questa cornice, si può comprendere la centralità di un compito rieducativo in carcere: cruciale è il passaggio alla 'comprensione' del sistema di vita dell'altro, avviando una relazionalità, favorendo la ricostruzione dell'io, stimolando un coinvolgimento e una progressiva responsabilizzazione del detenuto²⁹. In questa prospettiva, all'interno degli Istituti è offerta una grande varietà di attività pedagogiche, individuali e di gruppo, che prevedono la diretta partecipazione dell'educatore³⁰.

Per quanto concerne più specificamente la disciplina delle attività sportive intramurarie, la legge italiana dispone espressamente che le iniziative possano essere di tipo culturale, ricreativo e 'sportivo' (art. 15 comma 1 ord. penit.). L'attività sportiva si staglia, dunque, nell'ambito di un quadro trattamentale rieducativo inteso a favorire la realizzazione della personalità e il reinserimento sociale dei condannati.

Negli istituti devono essere favorite e organizzate attività culturali, sportive e ricreative e ogni altra attività volta alla realizzazione della personalità dei detenuti e degli internati, anche nel quadro del trattamento rieducativo. Una commissione composta dal direttore dell'istituto, dagli educatori e dagli assistenti sociali e dai rappresentanti dei detenuti e degli internati cura la organizzazione delle attività di cui al precedente comma, anche mantenendo contatti con il mondo esterno utili al reinserimento sociale³¹.

In particolare, è previsto che negli Istituti penitenziari, secondo le esigenze del trattamento, siano approntate 'attrezzature' per consentire lo svolgimento di attività lavorative, di istruzione, ricreative, culturali e di ogni altra attività in comune (art. 12 comma 1 ord. penit.). Inoltre, la permanenza all'aria aperta – consentita, di regola, in gruppi, per almeno due ore al giorno, a coloro che non prestano lavoro all'aperto – è dedicata, se possibile, ad esercizi fisici (art. 10 ord. penit.)³².

È tuttavia nel Regolamento di esecuzione che si possono scorgere norme più dettagliate e di particolare interesse in materia.

Proprio sulla destinazione degli spazi all'aperto, per esempio, l'art. 16 comma 1 Reg. exec. tiene a precisare che questi spazi sono utilizzati per lo svolgimento di attività trattamentali e, in particolare, per 'attività sportive', ricreative e culturali, secondo i programmi predisposti dalla Direzione. L'art. 36 comma 2 lett. h) Reg. exec. dispone, inoltre, che il Regolamento interno all'Istituto debba disciplinare la materia inerente ai 'giochi consentiti'³³.

Lo sport e il gioco sono validi strumenti che contribuiscono a garantire il diritto alla salute e l'equilibrio fisiopsichico: la permanenza all'aperto, che avviene, se possibile, in spazi non interclusi tra fabbricati, deve essere assicurata per periodi adeguati, anche attraverso le valutazioni dei servizi sanitario e psicologico, accanto allo svolgimento delle attività trattamentali, come strumento di contenimento degli effetti negativi della privazione della libertà personale (art. 16 comma 2 Reg. exec.)³⁴.

I programmi delle attività ludico-sportive sono rivolti specialmente ai giovani (art. 59 comma 2 Reg. exec.) e sono articolati in modo da incentivare possibilità di espressioni differenziate; le attività, anche motorie, devono essere organizzate in modo da favorire la partecipazione dei detenuti e internati lavoratori e studenti (art. 59 comma 1 Reg. exec.). Invece, per i soggetti che, indipendentemente dalla loro volontà, non svolgono attività lavorativa, la Direzione si adopera per predisporre, in coincidenza con le ore di lavoro, attività di tempo libero (art. 60 Reg. exec.). Un'apposita commissione cura l'organizzazione delle attività in questione in corrispondenza alle previsioni dei programmi (art. 59 comma 4 Reg. exec.), anche mantenendo contatti con il mondo esterno utili al 'reinserimento sociale' (art. 27 comma 2 ord. penit.)³⁵.

Infatti, nella organizzazione e nello svolgimento delle attività, anche sportive, la Direzione 'può' avvalersi dell'opera degli assistenti volontari e delle persone indicate nell'art. 17 ord. penit., vale a dire, di privati e di istituzioni o associazioni pubbliche o private (art. 59 comma 6 Reg. exec.); in particolare, per la loro realizzazione 'deve' essere sollecitata la collaborazione

degli enti nazionali e locali preposti alla cura delle attività sportive (art. 59 comma 2 Reg. esec.). Sebbene il Regolamento esecutivo non faccia espresso riferimento alla figura dell'educatore fisico, si deve ritenere che questi possa sicuramente intervenire nella preparazione e attuazione dei progetti motori e sportivi in carcere, potendosi ricomprendere il suo ruolo quantomeno nell'ambito della locuzione legislativa 'privati' o in quella di 'istituzioni pubbliche o private'.

La partecipazione della comunità esterna all'azione rieducativa (cfr. artt. 17 ord. penit. e 68 Reg. esec.) costituisce un aspetto di sicuro rilievo, che – come si è appena visto – viene rimarcato in modo esplicito e persino cogente dalle disposizioni normative anche con riguardo all'attività ludico-sportiva, segnando indubbiamente un deciso cambiamento nella cultura penitenziaria. Certo, è necessario che la rivoluzione 'promessa' a livello normativo si traduca in realtà, attraverso la ricerca di un collegamento sempre più stabile tra carcere e mondo circostante³⁶: diventa perciò decisivo il coinvolgimento del volontariato e degli enti locali (dai comuni alle regioni), nella prospettiva di una più marcata territorialità della pena e di una concreta realizzazione del c.d. 'federalismo penitenziario'³⁷. Proprio in questa ottica, le iniziative sportive, oltre ad offrire innumerevoli benefici sul piano psicofisico, rappresentano per il detenuto un'ottima occasione di socializzazione, una possibilità di relazione sana con persone dell'ambiente esterno che non sia rinviata al futuro, quando egli sarà 'fuori', ma che cominci dall'oggi. L'educazione motoria rappresenta, in definitiva, un mezzo insostituibile per realizzare un più compiuto ed efficace trattamento del detenuto all'interno delle carceri italiane.

Dalla educazione alla rieducazione nel contesto penitenziario

Il mondo dell'educazione, oggi, si sta sviluppando in una società in preda agli effetti della globalizzazione e della drammatica crisi socio economica. Questo rappresenta una concreta emergenza. I contesti di vulnerabilità, dove la rieducazione svolge un ruolo fondamentale, sono quelli più penalizzati. Tra questi, troviamo gli Istituti di detenzione in cui le carenze strutturali e di figure

professionali fanno sì che i detenuti trascorrono la loro permanenza nella inattività completa con effetti deleteri dal punto di vista della salute e del benessere fisico e psichico. Queste persone, pertanto, rischiano di vivere il loro periodo di detenzione in balia della sindrome ipocinetica e della depressione con un difficile, successivo, reinserimento nella società.

Su questa situazione devastante, sia dal punto di vista fisico che psichico, il francese D. Gonin³⁸ mette in luce le particolari modificazioni sensoperceptive che in alcuni casi si dimostravano gravi e la compromissione delle condizioni di salute generali del detenuto che si verificano già anche dopo aver trascorso un anno di detenzione. I detenuti presentavano spesso anche diversi disturbi come: il 61% soffriva di disturbi dell'udito, il 50% accusava disturbi visivi ed il 31% dell'olfatto; il 18% dei detenuti soffriva di vertigini; il 60% riscontrava una perdita di energia e si tormentava per la solitudine; il 35% sosteneva l'incapacità di concentrarsi; il 33% sentiva di non valere nulla; il 44% aveva mancanza di appetito; il 28% aveva problemi gastro-enterici; il 51% si affliggeva per i disturbi del sonno. Oltre a tutto, si registrava un aumento delle malattie croniche degenerative come il diabete, l'ipertensione, patologie cardiovascolari e osteo-articolari. Lo studio include anche descrizioni, che qui non si riportano visto la crudeltà dei contenuti, ma che riguardano l'aspetto psicologico, pedagogico e corporale, anche con casi estremi, fino al suicidio.

Nonostante un simile contesto, gli studi effettuati nell'ultimo decennio hanno dimostrato come l'attività motoria e sportiva rappresenti una strategia concreta per favorire la rieducazione del soggetto e il miglioramento della sua qualità di vita.

Prendersi cura del corpo del recluso, cercare di garantirgli un minimo di benessere fisico e sociale, superando l'imperante ipocinesia e abbandono, è un modo per ricordare a lui, e ricordarci noi, che abbiamo a che fare con delle Persone, con le loro responsabilità e le loro colpe, ma anche con i loro bisogni, le loro necessità ed i loro diritti³⁹.

Recuperare uno stile di vita sano vuol dire inoltre, contenere un'emergenza sanitaria e creare le basi per attuare un processo di rieducazione.

Gli studi psico pedagogici e socio-educativi degli ultimi anni hanno attribuito molto valore al concetto di rieducazione, sovvertendo il concetto passato di educazione solo attraverso la pena e la punizione.

Infatti, nell'opera di Colombo⁴⁰, si afferma che la convinzione, nel corso dei secoli, è generalmente stata che la pena, la punizione fossero educative, a cominciare dai bambini per finire a coloro che hanno commesso un reato, i quali vanno ri-educati perché, evidentemente, la prima educazione è stata cancellata o dimenticata. In questa ottica punire vale educare, tant'è che il principio è applicato ovunque, non solo in carcere. I bambini, dalle famiglie, alle scuole, alle comunità sono normalmente educati attraverso il sistema del premio e della punizione.

In passato, infatti, vigeva un modello educativo verticale con due attori, chi imponeva le regole e chi le subiva. Secondo tale modello bisognava educare all'obbedienza che rappresentava il fine ed il mezzo dell'educazione stessa.

I sistemi repressivi, peggio ancora se vendicativi, non recuperano i colpevoli; al contrario in essi scatenano i peggiori istinti dell'uomo: aggressività e rabbia, odio e vendetta, tradimento e inganno, violenza e spietatezza. Il dolore evitabile, anche se legalizzato, inflitto per forza, difficilmente rende migliore l'uomo. Si sa ancora che la carcerazione totale dei cittadini riproduce nuovi gravi problemi familiari e professionali, sanitari, economici e sociali: lo sfascio della famiglia, la perdita del lavoro, emarginazioni irreparabili, deviazioni sessuali, impoverimento fino alla miseria. E questi nuovi problemi, non di rado, sono peggiori dei primi⁴¹.

Per i bambini che hanno un genitore, una persona cara, un parente che ha trascorso tempo dietro le sbarre o ha precedenti penali (e perciò è parte della sotto casta, di quel gruppo di persone che può essere legalmente discriminato per il resto della vita) le *chance* nella vita si sono enormemente ridotte. È più probabile che essi crescano in estrema povertà; i loro genitori difficilmente sono in grado di cercare lavoro o casa e spesso non hanno diritto nemmeno agli aiuti alimentari. Per i bambini, l'era della carcerazione di massa ha significato un numero incredibile di separazioni familiari, famiglie disgregate, povertà e un elevatissimo livello di perdita di speranza, in quanto essi

vedono così tanti loro cari entrare e uscire ciclicamente di prigione. I bambini con genitori in carcere hanno possibilità molto maggiori di finire in carcere a loro volta⁴².

In realtà «se invece desideriamo che funzioni una società basata sul riconoscimento della persona, è necessario parlare di educazione alla libertà e, quindi, alla responsabilità. Libertà e responsabilità sono termini inscindibili: si è liberi in quanto si è responsabili, si può essere responsabili soltanto se si è liberi»⁴³. La libertà ha diverse sfaccettature. «Nell'idea di libertà c'è anche una connotazione positiva legata all'idea che ognuno di noi, autoderminandosi, è arbitro del proprio destino e per questo porta la responsabilità delle proprie scelte e delle proprie azioni»⁴⁴.

Il processo di rieducazione

Sembra quindi importante definire epistemologicamente il concetto di rieducazione. Possiamo così affermare che la Pedagogia Sociale nasce, appunto, dal rapporto dell'educazione con i condizionamenti e i bisogni micro e macro sociali, in ordine al successo della crescita umana nella conquista della libertà derivanti dall'estrazione sociale dei soggetti e dalla loro cultura d'origine dai metodi didattici più o meno improntati alla pratica del dominio e l'esperto di Pedagogia Sociale prende consapevolezza dai dati di una determinata situazione, dal comportamento delle persone singole e dei dinamismi interni ai gruppi sociali con l'impegno di realizzare le migliori condizioni possibili per i processi formativi⁴⁵.

Secondo Colombo⁴⁶, inoltre, si parla di rieducazione invece che di risocializzazione, un concetto che invece oggi risulta probabilmente più realistico in quanto 'tendere alla rieducazione' comporta il tentativo di condizionare il detenuto ai valori dominanti della società, fermo il presupposto che venga realizzato l'esame della personalità e che venga attuato un trattamento efficace, rispettoso della dignità della persona.

Come si è detto fino a questo punto, la detenzione in sé non ha alcun ruolo educativo. La rieducazione, volta a reintegrare completamente la persona condannata, deve rappresentare un'occasione di riscatto finalizzata alla reintegrazione sociale. Infatti finché vive, un uomo può

essere sempre in tempo a cambiare, perché è libero di poterlo fare.

La ri-educazione esiste solo consentendo a ciascuno, anche dopo la commissione di un reato, di poter di nuovo corrispondere a questo dovere positivo di progresso materiale e spirituale della società. Si è rieducati solo se nonostante il reato si contribuisce a rendere migliore la società e il mondo in cui si vive⁴⁷.

E' per questa ragione che «occorre allora proporre con forza i principi di giustizia non “vendicativa” affinché il periodo di pena sia un'opportunità anche per coloro che istintivamente biasimiamo dal più profondo»⁴⁸.

Dietro un reato, anche il più riprovevole, si nascondono profondi disagi mentali o sociali. Quante volte, infatti, si rilevano problematiche che potevano essere prevenute se adeguatamente gestite con la giusta attenzione ai segnali d'allarme da parte di tutti coloro che ne hanno competenze, ed obblighi, nella prevenzione primaria⁴⁹. Grazie anche all'evoluzione del concetto del rispetto dei diritti umani, si è verificato il ribaltamento della visione della rieducazione che ha iniziato ad essere concepita come terapia di riadattamento sociale.

Rieducazione e sport

Occorre però tenere presente che il semplice lavoro manuale, espressivo, fisico con una serie di attività e di esperienze positive e riedificanti, non basta a rieducare il detenuto, ma dipende anche da come egli coglie e vive personalmente, con la sua storia, le attività e le esperienze messe in campo.

L'attuale visione pedagogica carceraria concepisce la struttura penitenziaria come inclusa nel territorio. L'operatore dovrebbe essere in grado di interagire non solo con il detenuto, analizzando la sua individualità intesa a livello psicologico, corporeo e di storia umana, ma anche con il territorio e tutte le agenzie formative, incluse quelle deputate all'ambito motorio e sportivo. L'attività sportiva preferita dai detenuti potrebbe rappresentare quindi l'elemento catalizzatore del processo di rieducazione. Attività ludiche come lo sport di squadra, rappresentato soprattutto dal calcio (che lega maggiormente il vissuto delle persone detenute), esaltando le proprie capacità funzionali e

rafforzando legami sociali e comunicativi, permette di modulare l'aggressività, controllare gli impulsi frustrati e lo stress, spesso responsabili di conflittualità tra carcerati⁵⁰.

Come afferma Sturniolo⁵¹ si sono sviluppati così approcci pedagogici che cercavano di prescindere dalle anomalie fisico-psichiche, sia rivalutando la personalità del detenuto attraverso un processo di empatia che mira a far esprimere tutte quelle potenzialità che lo stile di vita, dentro e fuori dal carcere, tende a soffocare, sia lavorando sull'aspetto culturale, formativo e umano del detenuto.

Per poter rieducare un detenuto è importante analizzare i tratti peculiari della persona mettendone in luce sia i pregi che i difetti e la sua caratteristica situazione umana. Questa valutazione preliminare servirà per lo sviluppo della propria personalità e della propria interiorità.

Il lavoro rieducativo non può prescindere dalla presa di coscienza del detenuto delle sue potenzialità, della possibilità di aprirgli nuove e impensate forme di esistenza, e dalla conoscenza di sé come fondamento per una analisi del proprio passato⁵².

Finora si è sostenuto che l'attività fisica, regolarmente praticata, promuove la cura della persona, l'autostima e la capacità di interazione. Secondo la definizione di Lewin, Adams, & Zener⁵³ il gruppo sociale è un sistema dinamico i cui membri condividono un unico destino nonché Carcere, attività fisica e rieducazione il raggiungimento di uno stesso scopo, non in modo autonomo ma attraverso l'interazione e lo scambio reciproco sviluppato da una 'identità collettiva'. Come sostiene Federici:

se realmente il sistema carcerario si fondasse sulla rieducazione, l'educazione motoria e sportiva avrebbe un ruolo vitale in questo contesto, perché aiuta a mantenere l'individuo in salute a livello psico-fisico e promuove una più profonda coscienza della propria corporeità. In realtà, il sovraffollamento e gli spazi di reale vivibilità ridotti al minimo sono solo alcune delle condizioni di detenzione che, in aggiunta alla reclusione forzata, hanno determinato un tale aumento dell'incidenza di suicidi tra i detenuti⁵⁴.

L'attività fisica concorre a mantenere il detenuto nelle normali condizioni di salute, ma soprattutto il suo significato si lega alla rieducazione del condannato.

Il riconoscimento e l'accettazione delle regole e ruoli diversi, il rispetto degli avversari, l'affiatamento della squadra finalizzato al raggiungimento degli obiettivi, l'accettazione della sconfitta, la consapevolezza di un notevole sforzo di volontà, l'applicazione e la costanza, sono fattori indispensabili per il raggiungimento del risultato. Lo sport non è quindi unicamente una modalità di positiva canalizzazione dell'energia e dell'aggressività, ma uno strumento privilegiato per accedere alla mente. Si tratta in definitiva di educare la persona a vivere concretamente i valori etici dello sport, intesi come la possibilità di assumere quei comportamenti distintivi che caratterizzano una cultura in quanto promozione e dedizione a valori e gerarchie di valori. La violazione e il 'tradimento' di tali principi, concettualmente traslati nella vita sociale, rappresenta la causa prima del disadattamento sociale e individuale che spesso è alla base del reato stesso⁵⁵.

Se l'attività fisica e sportiva ha una valenza educativa che promuove il reinserimento sociale del detenuto, d'altro canto, presenta il vantaggio di essere uno strumento semplice, economico e quindi attuabile concretamente. L'attività fisica e sportiva ha intrinsecamente tutti i requisiti che deve possedere un piano di rieducazione individuale, non fosse altro che gli individui, attraverso il piacere del rispetto delle regole del gioco, acquisiscono il rispetto stesso delle regole di convivenza. Il gioco, infatti:

risponde a una vera disposizione sociale e culturale. La presenza di spettatori o di altri giocatori contribuisce a mantenere alta la motivazione a tale attività e a creare un confronto/rivalità cercando di impegnare la persona a dare il meglio di sé, infatti questo impegno educa sé e gli altri partecipanti⁵⁶.

La sintesi può essere meglio compresa nelle parole di Don Luigi Ciotti: Questo è l'imperativo: riconsegnare alla società una persona responsabilizzata e cosciente, capace a sua volta di restituire positività. Ciò è possibile se quella persona in carcere non si è ammalata, avvilita, incattivita, se davvero il territorio e le istituzioni riescono ad accogliere e ad essere comunità, non solo insieme di regole, pur necessarie⁵⁷. Si riporta una significativa testimonianza di Cannavò:

Il cemento del cortile di San Vittore, che ospita il rito dell'ora d'aria, può diventare un teatro e persino un campo di pallavolo, trasuda calura. Come su certe pietre dell'Etna, vi si potrebbero friggere le uova. Ma è il giorno dello sport, un giorno che regala ai detenuti - e non so se sia un bene o uno struggimento - un fugace senso intimo di libertà, perché i gesti dello sport sono uguali dovunque, in un carcere o in un college americano. Attimi senza confini. [...] C'è un'aria aperta, pubblico delle grandi occasioni, cortile - avrebbe detto Sandro Ciotti - ai limiti della capienza. [...] Prima della partita di pallavolo, ginnastica, potenziamento muscolare, mobilità articolare, stretching, esercizi addominali. [...] Ci sono arabe, sudamericane, africane e dell'Est europeo. Diverse in tutto sul piano individuale, ma capaci di integrarsi nel momento agonistico o, se volete, in quello della liberazione psicologica. La ginnastica è importantissima in un carcere dove c'è il pericolo dell'abbandono fisico e mentale che ti distrugge piano piano. Lo sport scalda la linfa vitale. C'è anche dialettica tra le ragazze, dinanzi alle fasi di gioco e soprattutto agli errori: lascio che siano loro a gestire i momenti polemici. Dopo gli esercizi, c'è la fase di rilassamento. E qui riaffiorano i pensieri, si richiudono mentalmente le sbarre. Vedo spesso delle lacrime. Siamo in un carcere, le mura sono barriere, il futuro è lontano, talvolta lontanissimo⁵⁸.

Il ruolo dell'educatore penitenziario tra carcere e contesto sociale

Lavorare come educatore penitenziario vuol dire avere a che fare con persone che hanno perso la loro libertà, che vanno sostenute senza farle sentire giudicate anche e nonostante possibili situazioni emotive difficili o stati psichici patologici (depressione, follia). E' importante che l'operatore sappia che educare un detenuto vuol dire fornire dei modelli educativi che siano in grado di spingerlo al cambiamento.

«La figura dell'educatore è poliedrica, nel senso che attua tutto ciò che può essere funzionale al trattamento, inteso come via alla risocializzazione del detenuto. [...] L'educatore coordina e segue le attività trattamentali che variano secondo il tipo di carcere e secondo le possibilità ambientali»⁵⁹.

Occorre dunque trovare degli stimoli opportuni che migliorino l'autostima, creino dinamiche relazionali positive, permettano di condividere le emozioni e i vissuti per liberarsi dal passato e scommettere con uno sguardo nuovo sul futuro.

Di conseguenza, all'azione pedagogica/ri-educativa, si devono unire anche quelle attività i cui obiettivi siano la relazione, la socializzazione e la progettualità, condividendo il vissuto e le emozioni, rimettendosi in gioco, rendendo responsabile ognuno di sviluppare anche la percezione dell'altro; rivisitando assieme il passato, provando a trasformare e cambiare il presente⁶⁰.

L'educatore dovrà quindi saper gestire non solo le relazioni con l'utente e tutto ciò che caratterizza la sua esperienza di detenzione, ma anche con gli altri operatori del carcere e del territorio.

Si può affermare quindi che «se non conosce l'altro da sé, il soggetto non può sviluppare le proprie facoltà intellettive e affettive, non può da solo giungere alla propria maturità spirituale»⁶¹.

Pertanto, si comprenderà l'educazione come «una realtà dinamica che muove da un presupposto: la disposizione dell'educando all'esercizio di libertà, resa manifesta dall'azione dell'educatore, il quale nel perseguire questa meta si scopre dipendente dal suo destinatario, quindi a lui innanzitutto rimanda; l'educando è il protagonista dell'educazione»⁶². Proseguendo, Pati afferma che:

d'altro canto, l'educazione di per sé stessa si svolge sotto il segno del mutamento, non soltanto perché è strettamente vincolata al concetto di crescita bio-psico-sociale del minore, ma anche e soprattutto in quanto si fonda sull'idea di progressione nel tempo delle personalità in via di sviluppo e in esse si prefigge di apportare trasformazioni⁶³.

Può accadere che il detenuto aderisca ad un certo percorso rieducativo con la sola finalità di ottenere dei benefici. Bisogna tenerne conto, perché questo non vuol dire che durante il percorso l'adesione si trasformi da opportunismo ad adesione effettiva e che si possa tradurre in un cambiamento dell'individuo.

Occorre garantire una visione multidisciplinare che vede al centro la persona né solo vittima né solo reo: nel "fare", non solo educativo, esperienza, metodo e condivisione delle prassi sono certamente gli elementi chiave per dare il necessario peso alle previsioni normative oltre che etiche; alla base del dettato costituzionale che anima il processo rieducativo-risocializzativo nei confronti del reo; verso un'idea di giustizia e protezione del cittadino che si apre entro una visione essenzialmente preventiva secondo gli assiomi delle moderne scienze sociali⁶⁴.

Il carcere per molti è una sorta di 'non-luogo'⁶⁵. La sfida del futuro è che invece le carceri possano essere parte del nostro sistema sociale e non luoghi di contenimento e punizione.

Il reo non è un rifiuto ma il destinatario di una precisa azione prevista dalla nostra Costituzione, infatti essa ci affida il delicato compito di garantire alla persona un progetto di vita al termine della detenzione. [...] La comprensione di questo principio è fondamentale per capire quanto sia complesso il lavoro di chi quotidianamente si rapporta con un mondo che, per avere un senso, deve necessariamente essere provvisto di collegamenti per comunicare con l'esterno. Di qui l'importanza di costruire dei ponti per avvicinare la "città murata", un luogo dagli specifici odori, colori e rumori, al quotidiano del cittadino libero, per aiutarlo a comprendere le peculiarità di questo microcosmo dal quale nessuno può completamente sottrarsi. Vivere il carcere significa anche ascoltare storie di vite reclusi, segnate dal dolore, da paura, angoscia e rabbia, da tanta, troppa rabbia⁶⁶.

La garanzia di civiltà che domandiamo è:

che quella gente resti ben chiusa, che non disturbi, che i parenti non inquinino il quartiere con la loro presenza o, magari, facendo la fila al mattino nei giorni dei colloqui. In nome della sicurezza, quella gente non deve esistere nella geografia di una città-vetrina come Milano. [...] Il carcere fa parte di questa società, come le scuole, le chiese, gli ospedali. Non puoi nascondere per imbellettare una città dove si continuerà a delinquere a ogni livello, come in tutte le città del mondo, e dove continueranno a esistere i problemi e i risvolti illegali dell'integrazione e dell'emarginazione: è un vile inganno, una fuga dalla realtà. Quelle mura al

centro della metropoli sono una testimonianza di verità. E anche un monumento, acquisito da oltre un secolo, della fisionomia urbana. Milano ha la Scala, il Duomo, la Fiera, San Siro, San Vittore e quel che resta dei Navigli⁶⁷.

Fino al periodo precedente la seconda guerra mondiale la rieducazione era ancora considerata il risultato oggettivo di una serie di azioni, soprattutto nel campo dell'istruzione e del lavoro, a cui il detenuto era sottoposto ancora in modo obbligatorio, e persisteva ancora la convinzione che l'imposizione di regole di vita e di un complesso di abitudini di per sé ispirate dal bene o bonificanti non avrebbero mancato di dare, con il passare del tempo, buoni frutti⁶⁸.

La situazione attuale è che il carcere è un luogo in cui si offrono occasioni di formazione aperte alle agenzie educative del territorio.

Le competenze specifiche dell'educatore professionale e dell'educatore fisico e sportivo

La popolazione carceraria è eterogenea per età, cultura e vissuti personali. Questo implica da parte degli operatori competenze specifiche per gestire tutti gli interventi in maniera mirata. Bisogna, pertanto, definire quali aspetti teorici e pratici deve possedere l'educatore.

La dimensione teorica nella ricerca educativa è molto importante, afferma Corsi:

Senza la teoria l'analisi dei fenomeni umani diventa o mera casistica, dunque sterile e insignificante perché priva d'ogni riferimento a schemi più generali, o mera intuizione di un fatto. Senza una solida base teorica, è impossibile non solo pervenire ad un'autentica conoscenza dei fatti sociali ed umani, ma anche esercitare su questi un'influenza tale da consentire lo sviluppo e l'eventuale trasformazione⁶⁹.

Come osserva Bertagna, dall'esperienza educativa nasce «la teoria formalizzata dell'esperienza educativa, che si compone di 'tutte le azioni e le produzioni' poste in essere per invenzione, sentimento, buon senso, intuizione, abitudine, tradizione allo scopo di educare nell'ambiente e nel tempo che si vive»⁷⁰.

Nella competenza personale l'atteggiamento olistico, unitario, non si limita mai, perciò, soltanto a parte subiecti, ma si estende senza soluzione di continuità anche a parte obiecti. Il risultato della competenza - cioè qualsiasi opera o problema risolto o compito ben fatto o progetto ben impostato da ciascuno - non solo, perciò, ha bisogno di mobilitare l'intero delle capacità personali di ogni attore, da quelle logiche a quelle emotive, da quelle estetiche a quelle motorie, da quelle sociali a quelle espressive, ma imprime lo stigma (o l'aura) di questa interezza anche al suo prodotto. In questo senso, nessuna opera che sia frutto di competenza personale potrà essere soltanto tecnicamente funzionale, oppure esteticamente bella, oppure soltanto relazionalmente e socialmente stimolante, ecc., ma in modi e intensità diverse mostrerà di essere un kosmos unitario di tutte queste dimensioni⁷¹.

La competenza non risiede nelle risorse da mobilitare ma nella mobilitazione stessa di queste risorse. Qualunque competenza è finalizzata e contestualizzata. La competenza è un saper agire o reagire riconosciuto. La competenza non si riduce alla singola prestazione, ma non si dà competenza al di fuori delle prestazioni⁷².

Gentili dà alcuni parametri cruciali per definire e chiarire alcuni punti chiave del concetto di competenza, in quanto distingue tra la competenza e le sue componenti: capacità, conoscenze e abilità, ma le definisce come

una mobilitazione delle risorse da parte dell'individuo in funzione di una loro valida messa in opera; di conseguenza, non si può confondere la competenza con il contenuto di un processo di formazione: quest'ultimo infatti è pertinente a fornire le risorse di cui le competenze si compongono; la competenza quindi è un'azione e non uno stato (un possesso certificato di saperi e capacità); l'azione è competente nel momento in cui è riconosciuta ovvero valicata attraverso un giudizio altrui, che nel caso del lavoro è costituito dal soggetto responsabile del contesto in cui essa si applica: l'impresa o in genere l'organizzazione del lavoro⁷³.

Diverse competenze sono quelle dell'educatore fisico-sportivo. È pur vero che egli svolge la propria attività potendosi trovare ad avere a che fare con persone che interpretano in maniera personale lo sport. Inoltre, le

carenze strutturali rendono difficile operare e portare a termine i progetti.

Per le ragioni premesse: «insegnare in carcere comporta delle scelte didattiche diverse dall'insegnamento scolastico e da quello in normali palestre o ambulatori di ginnastica posturale. Ci si trova di fronte a soggetti adulti che hanno un vissuto e delle esperienze. È dalle loro conoscenze, dai loro bisogni e dalle loro richieste formative che si deve partire per organizzare un'attività con valore rieducativo»⁷⁴.

È pertanto importante che vi sia una sinergia tra l'educatore professionale e quello sportivo. Anzitutto, occorre conoscere l'individuo e le eventuali esperienze precedenti in ambito motorio e sportivo. Bisogna capire i desideri e le aspettative della persona senza perdere di vista le finalità del progetto. A volte si verifica che i detenuti vengano trasferiti o rimesse in libertà e questo comporta da parte dell'educatore la capacità di riadattarsi continuamente alle persone che si hanno di fronte.

Bisogna anche stimolare la loro l'autonomia utilizzando strumenti semplici (disegni, schemi, tabelle) che permettano al detenuto di svolgere l'attività appresa con l'educatore anche quando non c'è. Fondamentale dunque, che l'educatore sportivo, oltre alle competenze specifiche, abbia anche attitudine alla gestione dei rapporti umani.

Le competenze relative all'aspetto strettamente pedagogico e all'approccio umano possono essere senza dubbio estese anche all'educatore fisico. Si deve essere in grado, infatti, di stabilire rapporti interpersonali profondi mantenendo però equilibrio in situazioni complesse e, spesso, conflittuali. Si deve essere in grado di ascoltare i bisogni o i semplici racconti dei detenuti, mettere a proprio agio l'interlocutore e fargli percepire la propria disponibilità, conservando un atteggiamento professionale, anche attraverso alcuni piccoli accorgimenti come, ad esempio, l'utilizzo del lei. Ma anche rispettare i tempi della comunicazione verbale, o, specie per chi opera nella struttura sportiva, indossare un abbigliamento opportuno. Al tempo stesso, l'educatore deve cogliere prontamente difficoltà, bisogni, aspettative e potenzialità della persona mantenendo un atteggiamento di assoluta onestà e puntualità⁷⁵.

L'educatore ludico-motorio e sportivo, oggi, giunge nel complesso penitenziario mediante specifici progetti ed interventi disposti da organizzazioni di promozione ludica, creativa e lavorativa, di benessere psicofisico, sportiva. Chi decide di avvicinarsi a questo luogo trova alcune oggettive complessità nel rintracciare informazioni utili a comprendere l'ambiente in cui si dovrà operare.

Come già anticipato, l'educatore fisico deve possedere competenze psico-pedagogiche e capacità relazionali: l'educatore deve cogliere prontamente difficoltà, bisogni, aspettative e potenzialità della persona mantenendo un atteggiamento di assoluta onestà e puntualità. Non si deve promettere ciò che non può essere mantenuto⁷⁶.

Dal punto di vista dell'atteggiamento generale, occorre essere animati da intenzioni educative profonde, da pensiero positivo verso le persone, da una grande capacità di tollerare situazioni frustranti. Curiosità e apertura mentale devono caratterizzare l'approccio dell'educatore fisico con gli altri, mantenendo nello stesso tempo l'equilibrio emotivo e il senso della realtà⁷⁷.

L'agire educativo si deve basare sulla presa di coscienza da parte dell'educatore dell'importanza di comunicare su un piano comune. L'educatore deve evitare atteggiamenti di chiusura che potrebbero ostacolare la possibilità di entrare in sintonia realizzando un approccio pedagogico basato sull'empatia. Ogni intervento di educazione o di rieducazione non può prescindere dalla disponibilità reciproca⁷⁸.

Accanto a queste competenze professionali, si richiedono all'educatore fisico anche conoscenze specifiche e tecniche in quanto è chiamato a rispondere a tante richieste di servizi diversificati e complessi. [...] L'educatore fisico dovrebbe avere, considerata anche la complessità del luogo dove opera, una notevole conoscenza delle tecniche di base di sport di squadra, essere competente nelle tematiche di allenamento ed essere a conoscenza non solo delle basilari tecniche della ginnastica posturale e preventiva ma anche delle competenze riguardanti la ginnastica psicomotoria, respiratoria, le tecniche di rilassamento e i principi di alimentazione e di igiene⁷⁹.

A proposito degli interventi, questi dovrebbero essere pensati in maniera specifica, organizzando corsi che si rifacciano a schemi di allenamento studiati opportunamente per le esigenze fisiche e per le caratteristiche individuali del soggetto. L'impegno di seguire e di aiutare i detenuti è volto sia a coloro che sono già abituati a praticare attività fisica, sia a coloro che non hanno mai praticato alcuna attività.

Un buon educatore fisico dovrebbe diventare anche una figura di raccordo fra l'ambito medico e il detenuto, attivando tutti gli approcci più idonei per evitare l'instaurarsi delle varie sindromi connesse alla carcerazione o, semplicemente, dando consigli e organizzando le attività, non solo ginniche ma anche formative, perché il detenuto sia informato e stimolato a mantenere il miglior stile di vita possibile. Organizzazione e promozione di iniziative e tornei sportivi. L'educatore fisico, in questo contesto, dovrebbe svolgere il ruolo di mediatore con il territorio in cui è inserita la struttura penitenziaria, favorendo, attraverso lo sport, momenti di reale socializzazione

mediante l'organizzazione di tornei intra ed extra mura⁸⁰.

Inoltre, l'educatore deve anche cercare di coinvolgere coloro che lavorano in carcere, organizzando attività, tornei ed eventi sportivi.

Gli interventi da proporre devono sempre prevedere esperienze di gruppo. Nel gruppo, infatti, il soggetto impara a ritrovare la propria identità, attraverso le relazioni, sperimenta il gusto di compiere gesti che non implicino né giudizi né condanne.

In definitiva, il ruolo delle attività ludico-motorie e sportive assume una particolare importanza nell'ambito del trattamento rieducativo, non solo dal punto di vista salutistico, ma soprattutto perché queste attività favoriscono la realizzazione personale, la crescita individuale, la socializzazione tra detenuti e le loro relazioni sociali con il mondo esterno.

ANNA MARIA CAPITTA
University of Milano-Bicocca

DANIELE COCO
Catholic University of Sacro Cuore of Milano

¹ I due Autori condividono l'impostazione complessiva e i contenuti dell'intero testo; la realizzazione dei paragrafi 1, 2, 3 è di Anna Maria Capitta, 4, 5, 6, 7 e 8 di Daniele Coco.

² Legge 26 luglio 1975 n. 354, *Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà*.

³ Sulla nascita ed evoluzione del sistema carcerario nella civiltà occidentale dell'età moderna, si veda l'opera del filosofo francese M. Foucault, *Surveiller et punir: Naissance de la prison*, Gallimard, Paris 1975.

⁴ Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 787, Regolamento per gli Istituti di prevenzione e di pena.

⁵ La prima teoria, retributiva, era propugnata dalla Scuola classica, la seconda, preventiva, dalla Scuola positiva. Cfr., per tutti, M. Ruotolo, *Diritti dei detenuti e Costituzione*, Giappichelli, Torino 2002, pp. 1-6.

⁶ Corte cost. 12 febbraio 1966 n. 12, «Gazzetta Ufficiale - 1^a Serie Speciale - Corte Costituzionale», 64, 12 marzo 1966.

⁷ Cfr. A. Pugiotta, *Il volto costituzionale della pena (e i suoi sfregi)*, «www.penalecontemporaneo.it», 10 giugno 2014, p. 3.

⁸ Corte cost. 2 luglio 1990 n. 313, «Gazzetta Ufficiale - 1^a Serie Speciale - Corte Costituzionale», 27, 4 luglio 1990.

⁹ Sembra, in questo senso, eccedere chi ritiene che il nuovo regime carcerario riformato non sia «meno illiberale e totalizzante» di quello fascista, perché tenderebbe a «sostituire la coercizione morale» a quella fisica e «il condizionamento persuasorio delle coscienze» alla «durezza delle condizioni di vita»: L. Ferrajoli, *Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale*, Laterza, Roma-Bari 1996, p. 750. Per analoghe osservazioni critiche, cfr. A. Pugiotto, *Il volto costituzionale della pena (e i suoi sfregi)*, cit., p. 4, nonché M. Ruotolo, *Diritti dei detenuti e Costituzione*, cit., p. 45, il quale non manca, peraltro, di rilevare come quel giudizio così severo di Luigi Ferrajoli contribuisca a spiegare lo iato tra i principi sanciti dalla riforma penitenziaria e la effettività della condizione carceraria.

¹⁰ Cfr. A. Pugiotto, *Il volto costituzionale della pena*, cit., p. 4.

¹¹ Cfr. M. Ruotolo, *Diritti dei detenuti e Costituzione*, cit., p. 12.

¹² Ivi, pp. 12-19. Cfr., in giurisprudenza, Corte cost. 11 febbraio 1999 n. 26, «Gazzetta Ufficiale - 1^a Serie Speciale - Corte Costituzionale», 7, 17 febbraio 1999.

¹³ S. Bonvissuto, *Dentro*, Einaudi, Torino 2012, p. 14.

¹⁴ Art. 15 comma 1 ord. penit.

¹⁵ La Rubrica dell'art. 15 ord. penit. si intitola, appunto, *Elementi del trattamento*.

¹⁶ Art. 27 comma 2 Cost. e art. 1 comma 5 ord. penit. Con riferimento sia agli imputati che ai condannati e agli internati, si parla solitamente di trattamento penitenziario, quale *genus* rispetto alla *species* del trattamento rieducativo. Quest'ultimo è riservato ai soli condannati, cioè alle persone già sottoposte all'esecuzione della pena.

¹⁷ Legge 10 ottobre 1996 n. 663, *Modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà*.

¹⁸ Legge 27 maggio 1998 n. 165, *Modifiche all'articolo 656 del codice di procedura penale ed alla legge 26 luglio 1975 n. 354, e successive modificazioni*.

¹⁹ Dpr 30 giugno 2000 n. 230, *Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà*.

²⁰ In ciascun Istituto, poi, l'organizzazione del trattamento è demandata alle Direttive dell'Amministrazione penitenziaria, mentre le modalità da seguire sono disciplinate dal Regolamento interno (art. 16 ord. penit.).

²¹ Risoluzione ONU del 30 agosto 1955, *Regole minime per il trattamento dei detenuti*.

²² Raccomandazione R (2006)2 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa dell'11 gennaio 2006, *Regole penitenziarie europee*.

²³ Il Gruppo Osservazione e Trattamento (c.d. GOT) è stato istituito con la Circolare del 2003 (Circolare n. 3593/6043 del 9 ottobre 2003, *Le Aree educative degli Istituti*), che lo ha definito come quel «gruppo allargato di cui fanno parte o possono essere chiamati a far parte, con il coordinamento dell'educatore, tutti coloro che interagiscono con il detenuto o che collaborano al trattamento dello stesso (gli operatori della polizia penitenziaria, l'assistente sociale, l'esperto, l'insegnante del corso scolastico o professionale frequentato dal detenuto, il medico, il volontario)». E' pertanto «un gruppo la cui composizione è estremamente mobile, cambiando gli attori (siano essi penitenziari che del territorio, che del privato sociale) a seconda di coloro che si occupano dello stesso singolo soggetto in esecuzione di pena»: Circolare n. GDAP-0217584 del 14 giugno 2005, *L'Area educativa: il documento di sintesi ed il patto trattamentale*.

²⁴ L'*équipe* – così convenzionalmente definita dalla Circolare n. 3593/6043 del 9 ottobre 2003, cit., per distinguerla dal GOT – è, in altri termini, il gruppo di lavoro per l'osservazione scientifica della personalità, cui fa riferimento sia l'art. 82 comma 1 ord. penit., sia l'art. 29 comma 2 Reg. esec., e che è composto dal Direttore dell'Istituto, che lo presiede, dall'educatore, dall'assistente sociale e, in generale, dal personale e dai professionisti indicati dall'art. 80 ord. penit. (esperti in psicologia, servizio sociale, pedagogia, psichiatria e criminologia clinica; personale incaricato giornaliero). Tra questi, coloro che hanno di fatto svolto le attività di osservazione pervengono alla compilazione del programma di trattamento e alle sue successive variazioni.

²⁵ Cfr. C. Benelli, *Promuovere formazione in carcere*, Del Cerro, Pisa 2008, p. 42.

²⁶ Cfr. C. Brunetti, *Pedagogia penitenziaria*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 2005, p. 219; A. Federici, D. Testa, *L'attività motoria nelle carceri italiane*, Armando Editore, Roma 2010, p. 33.

²⁷ Cfr. Circolare n. 2625/5078 del 1 agosto 1979, emanata in occasione della prima immissione in ruolo degli educatori da parte dell'allora Direzione Generale degli Istituti di Prevenzione e Pena. Sulla figura dell'educatore, cfr., tra gli altri, T. Bortolotto, *L'educatore penitenziario: compiti, competenze e iter formativo* (Prefazione di Alessandro Margara), FrancoAngeli, Milano 2002, pp. 46-67; A. Dellisanti, *La figura dell'educatore nell'Amministrazione penitenziaria - Compiti e ruolo - Bilancio dell'esperienza e prospettive in vista dell'attuazione dell'area educativa*, «Rassegna penitenziaria e criminologica», 1-2, 1997, p. 149.

²⁸ Cfr. G.M. Flick, *Un ponte fra carcere e società: il volontariato*, «Rassegna penitenziaria e criminologica», 1, 2013, p. 214.

- ²⁹ Cfr. M. D'Angelo, *I tirocini in carcere: l'esperienza della relazione educativa in un contesto complesso*, «Formazione, lavoro, persona», III, 9, 2013, p. 4. Cfr., altresì, G. Brambilla, *Presentazione mostra 'Libertà va cercando, ch'è sì cara'*, Relazione tenuta presso il Palazzo di Giustizia di Milano, 17 marzo 2009, p. 3.
- ³⁰ A fronte dell'ampia letteratura e della copiosa manualistica in materia di pedagogia penitenziaria, si può far riferimento, nell'economia del presente scritto, tra gli altri, a G. Sartarelli, *Pedagogia penitenziaria e della devianza. Osservazione della personalità ed elementi del trattamento*, Carocci Faber, Roma 2005, p. 110.
- ³¹ Art. 27 ord. penit.
- ³² Sul piano sanzionatorio, l'art. 39 comma 1 n. 3 ord. penit. prevede l'esclusione da attività ricreative e sportive per non più di dieci giorni, nell'ambito delle sanzioni disciplinari irrogabili. Per contro, sono concesse ricompense, su iniziativa del Direttore, a coloro che si sono distinti per attiva collaborazione nell'organizzazione e nello svolgimento (anche) delle attività sportive (art. 76 comma 1 lett. c Reg. esec.).
- ³³ Sono inflitte sanzioni disciplinari a coloro che si siano resi responsabili di giochi o altre attività 'non consentite' dal Regolamento interno (art. 77 comma 1 n. 5 Reg. esec.).
- ³⁴ L'art. 16 comma 4 Reg. esec. specifica che «gli spazi destinati alla permanenza all'aperto devono offrire possibilità di protezione dagli agenti atmosferici».
- ³⁵ La commissione prevista dall'art. 27 comma 2 ord. penit. (e richiamata all'art. 59 comma 3 Reg. esec.) è composta dal Direttore dell'istituto, dagli educatori, dagli assistenti sociali, nonché dai rappresentanti dei detenuti e degli internati. I rappresentanti di tali ultime categorie sono nominati con le modalità indicate nell'art. 67 Reg. esec., nel numero di tre o cinque, rispettivamente, per gli istituti con un numero di detenuti o di internati presenti non superiore o superiore a cinquecento unità.
- ³⁶ Circolare n. GDAP-0036997 del 29 gennaio 2013, *Realizzazione Circuito regionale ex art.115 d.p.r. 30 giugno 2000 n. 230 - Linee programmatiche*, con la quale l'Amministrazione si propone il potenziamento delle attività trattamentali «da realizzarsi anche attraverso la ricerca di ogni forma di collaborazione con le altre istituzioni dello Stato, con gli enti locali, con la società esterna in tutte le sue costruttive iniziative».
- ³⁷ Cfr. G.M. Flick, *Un ponte fra carcere e società: il volontariato*, cit., p. 225.
- ³⁸ Cfr. D. Gonin, *Il corpo incarcerato*, EGA-Edizioni Gruppo Abele, Torino 1994.
- ³⁹ A. Federici, M. Valentini, A. Ceccarini, F. Lucertini, *Carcere, attività fisica e rieducazione: ruolo e potenzialità pedagogiche dell'educazione al "fair play" nello sport carcerario*, «Formazione & Insegnamento», XIII, 1, 2015, p. 373.
- ⁴⁰ Cfr. G. Colombo, *Il perdono responsabile: si può educare al bene attraverso il male? Le alternative alla punizione e alle pene tradizionali*, Ponte Alle Grazie, Firenze 2011.
- ⁴¹ C. M. Martini, *Non è giustizia, La colpa, il carcere e la parola di Dio*, Mondadori, Milano 2003, p. 49.
- ⁴² Cfr. J. Sokolower, *Schools and the New Jim Crow: An Interview with Michelle Alexander*. *Truthout*, June 4. 2013.
- ⁴³ C. Cardinali, R. Craia, *Il paradigma ri-educativo nel trattamento penitenziario. Azioni e valutazione possibile*, «Formazione & Insegnamento», XII, 4, 2014, p. 157.
- ⁴⁴ M. De Caro, *Il libero arbitrio*, Editori Laterza, Bari 2004, p. 5.
- ⁴⁵ Cfr. D. Izzo, *Manuale di pedagogia sociale*, Clueb, Bologna 2000.
- ⁴⁶ Cfr. G. Colombo, *Il perdono responsabile: si può educare al bene attraverso il male? Le alternative alla punizione e alle pene tradizionali*, cit.
- ⁴⁷ C. Cardinali, R. Craia, *Il paradigma ri-educativo nel trattamento penitenziario. Azioni e valutazione possibile*, cit., p. 157.
- ⁴⁸ Ivi, p. 163.
- ⁴⁹ Cfr. M. Villanova, *Introduzione alle scienze della prevenzione primaria e formativo-forensi in età evolutiva e nell'adolescenza*, Edizioni Universitarie Romane, Roma 2006.
- ⁵⁰ A. Federici, M. Valentini, A. Ceccarini, F. Lucertini, *Carcere, attività fisica e rieducazione: ruolo e potenzialità pedagogiche dell'educazione al "fair play" nello sport carcerario*, cit., p. 371.
- ⁵¹ Cfr. I. Sturniolo, *Per un rapporto umano e personalistico con il detenuto*, Edizioni Laurus, Firenze 1978.
- ⁵² Cfr. P. Bertolini, L. Caronia, P. Barone, C. Palmieri, *Ragazzi difficili. Pedagogia interpretativa e linee d'intervento*, FrancoAngeli, Milano 2015.
- ⁵³ Cfr. K. Lewin, D. K. Adams, K. Zener, *A dynamic theory of personality: selected papers*, McGraw-Hill Book Company, New York 1935.
- ⁵⁴ A. Federici, M. Valentini, A. Ceccarini, F. Lucertini, *Carcere, attività fisica e rieducazione: ruolo e potenzialità pedagogiche dell'educazione al "fair play" nello sport carcerario*, p. 372.
- ⁵⁵ Ivi, p. 373.
- ⁵⁶ D. Coco, *Pedagogia del corpo ludico-motorio e sviluppo morale*, Anicia, Roma 2014, p. 172.
- ⁵⁷ Cfr. L. Ciotti, Prefazione in A. Federici, D. Testa, *L'attività motoria nelle carceri italiane*, cit., pp. 9-12.
- ⁵⁸ C. Cannavò, *Libertà dietro le sbarre*, Rizzoli, Milano 2004, pp. 213-214.

-
- ⁵⁹ G. Concato, *Educatori in carcere*, Edizioni Unicopli, Milano 2002, p. 38.
- ⁶⁰ C. Cardinali, R. Craia, *Il paradigma ri-educativo nel trattamento penitenziario. Azioni e valutazione possibile*, cit., p. 155.
- ⁶¹ S. Polenghi, *La pedagogia della coeducazione*, in L. Pati, L. Prenna, (a c. di), *Percorsi pedagogici ed educativi nell'opera di Norberto Galli*, Vita e Pensiero, Milano 2006, p. 247.
- ⁶² G. Mari, *Educazione come sfida della libertà*, La Scuola, Brescia 2013, p. 12.
- ⁶³ L. Pati, *Pedagogia della comunicazione educativa*, La Scuola, Brescia 1984, p. 125.
- ⁶⁴ C. Cardinali, R. Craia, *Il paradigma ri-educativo nel trattamento penitenziario. Azioni e valutazione possibile*, cit., p. 164.
- ⁶⁵ Sul concetto di 'non-luogo', cfr. M. Augé, *Non luoghi. Introduzione a una antropologia della surmodernità*, Eleuthera, Milano 1996.
- ⁶⁶ C. Cardinali, R. Craia, *Il paradigma ri-educativo nel trattamento penitenziario. Azioni e valutazione possibile*, cit., p. 154.
- ⁶⁷ C. Cannavò, *Libertà dietro le sbarre*, cit., p. 6.
- ⁶⁸ Cfr. T. Bortolotto, *L'educatore penitenziario: compiti, competenze e iter formativo*, cit.
- ⁶⁹ M. Corsi, *Come pensare l'educazione*, La Scuola, Brescia 1997, p. 85.
- ⁷⁰ G. Bertagna, *Quale identità per la pedagogia? Un itinerario e una proposta*, «Rassegna di pedagogia», I, 4, 2009, p. 13.
- ⁷¹ G. Bertagna, *Saperi disciplinari e competenze*, «StudiumEducationis», III, 2, 2010, p. 20.
- ⁷² Cfr. G. Le Boterf, *De la compétence. Essai sur un attracteur étrange*, Editions d'Orsanisation, Paris 1994.
- ⁷³ C. Gentili, *Scuola e impresa. Teorie e casi di partnership pedagogica*, FrancoAngeli, Milano 2013, p. 21.
- ⁷⁴ A. Federici, D. Testa, *L'attività motoria nelle carceri italiane*, cit., p. 61.
- ⁷⁵ Ivi, p. 63.
- ⁷⁶ Cfr. T. Bortolotto, A. Iperoni, G. Troletti, *Attività motoria con gli anziani*, Edi. Ermes, Milano 1992.
- ⁷⁷ A. Federici, D. Testa, *L'attività motoria nelle carceri italiane*, cit., p. 64.
- ⁷⁸ Cfr. D. Izzo, *Manuale di pedagogia sociale*, cit.
- ⁷⁹ A. Federici, D. Testa, *L'attività motoria nelle carceri italiane*, cit., p. 65.
- ⁸⁰ Ivi, p. 66.